
UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Provincia di Cagliari

COMUNI di Barrali – Dolianova – Donori – Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

Sede Legale: Dolianova - Piazza Brigata Sassari - C.F.02659680926

Tel.: 070/7449306 - Fax: 070/7449334 - E-mail: produttive.dolianova@tiscali.it

INDIRIZZI PROVVISORI IN MERITO ALL'APERTURA DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV).

Artt. 6 e 8 del D.Lgs n°114/98 - Artt. 3 e 5 del D.P.C.M. 6 ottobre 2000 - Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2000, n°55/108.

Sono disciplinate dalla presente regolamentazione ai sensi delle norme su citate provvisoriamente in attesa del PUP (art.5.2 della D.G.R.. n°55/108):

1. i criteri per il rilascio delle autorizzazione alle MSV;
2. i documenti richiesti e i termini del procedimento;
3. la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita, eventualmente prevedendone la con testualità.

NUOVA APERTURA MSV

Art. 8 c.3 e 4 del D.Lgs n°114/98

La domanda per nuova apertura deve essere inoltrata all'Unione, servizio SUAP (tramite gli sportelli presenti in ogni Comune) sul Modello "Com2".

Qualora ai fini dell'apertura di una MSV sia necessario il rilascio della concessione edilizia, l'interessato deve presentare l'istanza allo S.U.A.P. con la condizione che siano rispettati i criteri di programmazione urbanistica di cui alla Delibera G.R. n°55/108 del 29/12/2000.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento di una media struttura di vendita (anche nel caso di autorizzazioni dovute, ai sensi dei punti successivi) e la modifica del settore merceologico e/o del mix di superficie di vendita tra alimentare e non alimentare è subordinato al positivo esito delle verifiche di accessibilità ed, eventualmente, di impatto trasportistico.

La domanda si intende accolta se entro novanta (90) giorni dalla presentazione non venga comunicato il provvedimento di diniego.

L'Unione, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda, verifica la completezza dei dati indicati e provvede a richiedere l'eventuale integrazione. La richiesta di integrazione sospende la decorrenza dei termini. Se entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione l'interessato non avrà fatto pervenire quanto richiesto, la domanda si intende respinta d'ufficio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

a) Apertura e/o ampliamento a seguito di concentrazione o accorpamento.

L'autorizzazione all'apertura e/o ampliamento di una MSV a seguito di concentrazione o accorpamento costituisce atto dovuto, a condizione che siano rispettati i criteri di programmazione urbanistica.

L'autorizzazione potrà riguardare strutture di vendita con superficie solo alimentare o solo non alimentare o con entrambe tali merceologie (strutture di vendita miste).

La superficie di vendita alimentare e/o non alimentare della nuova struttura potrà essere al massimo pari, rispettivamente, alla somma delle superfici di vendita utili alimentari e non alimentari degli esercizi portati in concentrazione o accorpamento.

La superficie di vendita utile è data dal maggiore di questi due valori:

- Superficie di vendita autorizzata ai sensi dell'art. 24 della Legge n°426/71;
- Superficie di vendita facente parte della consistenza dell'esercizio al 1095° giorno antecedente la data della domanda di concentrazione nel caso di esercizio attivo da più di tre anni.

La superficie di vendita utile, nel caso di esercizio attivo da meno di tre anni, è data dalla seguente espressione:

$$SV_{\text{utile}} = (SV_{\text{originaria}} \times NG_{\text{esercizio}}) / 1095$$

dove :

- SV originaria = superficie di vendita dell'esercizio alla sua attivazione
- NG esercizio = n° giorni decorsi dalla data dell'attivazione (rilevabile dalla comunicazione trasmessa dal Registro delle Imprese della CCIAA)

L'individuazione della superficie di vendita deve essere effettuata separatamente per superficie di vendita alimentare e superficie di vendita non alimentare.

b) Ampliamento

L'autorizzazione all'ampliamento di una MSV è atto dovuto a condizione che:

- siano rispettati i criteri di programmazione urbanistica di cui alla Delibera G.R. n°55/108 del 29/12/2000;
- l'ampliamento non superi il 20 % della superficie utile calcolata come sopra.

Anche in questo caso la superficie incrementale di ampliamento dovrà essere computata separatamente per l'alimentare e il non alimentare.

Non è consentito l'ampliamento di una MSV di cui sia stato autorizzato un ampliamento nel triennio antecedente la domanda di ampliamento o che, a seguito di ampliamento, si trasformi in una GSV.

Sia nel caso a) che b) l'autorizzazione è dovuta, subordinatamente al rispetto dell'ulteriore condizione che il richiedente l'autorizzazione si impegni al reimpiego del personale occupato negli esercizi interessati.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 114/98, il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

Nel caso in cui l'ampliamento o la concentrazione riguardi autorizzazioni commerciali riferite alla Tabella VIII, il richiedente l'autorizzazione commerciale è tenuto a specificare il riparto tra superficie alimentare e superficie non alimentare. La nuova autorizzazione distinguerà, pertanto, il riparto tra superficie alimentare e non alimentare conseguente all'intervento di ampliamento o concentrazione.
